



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 09/06/2021

OGGETTO:

Approvazione Piano Finanziario del Servizio Rifiuti Urbani (TARI)

L'anno **DUEMILAventuno** il giorno nove del mese di giugno alle ore 18:00 con prosieguo nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Marano di Napoli, previa notifica di appositi avvisi, si è riunito in seduta di II^a convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

N	COGNOME E NOME	A	P	N	COGNOME E NOME	A	P
1	VISCONTI RODOLFO		X	14	CARANDENTE LUIGI	X	
2	NASTRO ANTONIO	X		15	BRUNO MATTEO		X
3	DI MARINO LORENZO		X	16	CARANDENTE VINCENZA		X
4	VALLOZZI SALVATORE		X	17	ORLANDO BRUNELLA	X	
5	MARZI CIRO		X	18	PASSARIELLO VINCENZO	X	
6	DIANA CHIARA		X	19	MONTI MARTA	X	
7	CONCILIO GIUSEPPE		X	20	MOIO NICOLA	X	
8	ANGELLOTTI FLORA		X	21	GIACCIO TERESA	X	
9	PARAGLIOLA DOMENICO		X	22	GAROFALO ANNA	X	
10	COPPOLA PASQUALE	X		23	FANELLI STEFANIA	X	
11	SANTOPAULO ASSUNTA	X		24	CATONE STEFANO	X	
12	SAVANELLI ANNARITA	X		25	ABBATIELLO LORENZO	X	
13	ACCONGIAGIOCO MARIA	X					

E' presente il **Sindaco Dott. RODOLFO VISCONTI**

Totale Presenti 10

Totale Assenti 15

Partecipano inoltre alla seduta, senza diritto al voto, gli Assessori esterni:

Rea F. – Perna B.G. – Sabia F. – D'Alterio P.C. – D'Angelo A.

Assume la presidenza del consesso il Presidente **Sig. Domenico Paragliola**

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Paola Pucci**

Il Presidente introduce il punto otto all'O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco e dell'assessore al ramo

Vista la relazione del Dirigente dell'Area LL.PP. e Igiene Urbana

RICHIAMATO l'art.1, comma 639 della L.147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il vigente regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.69 in data 09.09.2014;

ATTESO che:

- la Tari è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D:P.R. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), comprendono la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;

- l'art.1 comma 683 della L.147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO degli atti, allegati e facenti parte integrante e sostanziale della presente, quale validazione del PEF 2020 da parte dell'Ente d'Ambito NA2;

VISTI i commi da 641 a 668 dello stesso articolo concernenti la disciplina della tassa rifiuti (TARI), come modificati dall'art.2 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68, ed in particolare i seguenti commi:

- il comma 650, il quale prevede che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

- il comma 651, il quale prevede che il comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;

- il comma 654, il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per il conferimento in discarica di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa;

- il comma 655, il quale prevede che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, facenti capo al MIUR (Ministero Istruzione Università e ricerca) ed il relativo costo di gestione è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

- il comma 683, il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale;

CONSIDERATO che sulla scorta del piano finanziario il totale dei costi da coprire con le tariffe della Tari ammonta ad € 11.582.048,00;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente pone ai voti il suddetto argomento;

Si procede alla votazione resa in forma palese per alzata di mano che reca il seguente esito:

Presenti n. 10

Voti favorevoli n. 9

Voti astenuti n. 1 (Paragliola)

Visto l'esito della votazione che precede

DELIBERA

APPROVARE il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 comportante un costo complessivo di € 11.582.048,00, allegato alla presente costituente parte integrante e sostanziale;

DARE atto che l'eventuale disavanzo rispetto al PEF 2019 è da ripartire in tre annualità 2021/2023 come previsto dalla normativa vigente

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. LGS. 267/2000 con la medesima votazione sopra riportata.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Pucci
Paola Pucci



Il Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Domenico Paragliola

Domenico Paragliola

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario del Servizio Rifiuti Urbani (TARI)

IL SINDACO

Vista la relazione del Dirigente Area Patrimonio e Igiene Urbana, allegata al presente atto;

Su proposta dell'Assessore dell'Area Economico Finanziaria Antonio D' Angelo;

Visto l'art.1, comma 639 della L.147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il vigente regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.69 in data 09.09.2014;

ATTESO che:

- la Tari è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D:P.R. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), comprendono la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'art.1 comma 683 della L.147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO degli atti, allegati e facenti parte integrante e sostanziale della presente, quale validazione del PEF 2020 da parte dell'Ente d'Ambito NA2;

VISTI i commi da 641 a 668 dello stesso articolo concernenti la disciplina della tassa rifiuti (TARI), come modificati dall'art.2 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68, ed in particolare i seguenti commi:

- il comma 650, il quale prevede che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, il quale prevede che il comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
- il comma 654, il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i

costi per il conferimento in discarica di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa;

- il comma 655, il quale prevede che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, facenti capo al MIUR (Ministero Istruzione Università e ricerca) ed il relativo costo di gestione è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 683, il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale;

CONSIDERATO che:

- sulla scorta del piano finanziario il totale dei costi da coprire con le tariffe della Tari ammonta ad € 11.582.048,00;
- l'eventuale disavanzo rispetto al PEF 2019 è da ripartire in tre annualità 2021/2023, come previsto dalla normativa vigente;

Propone

APPROVARE il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 comportante un costo complessivo di € 11.582.048,00, allegato alla presente costituente parte integrante e sostanziale;


DARE atto che l'eventuale disavanzo rispetto al PEF 2019 sarà ripartito in tre annualità 2021/2023 come previsto dalla normativa vigente

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

L'Assessore
Dott. Antonio D'Angelo



Il Sindaco
Rodolfo Visconti



COMUNE MARANO DI NAPOLI
(Città Metropolitana di Napoli)

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del Servizio Rifiuti Urbani (TARI)


PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

si esprime parere **NON FAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

ATTESTA

Che la stessa comporta-



non comporta oneri economici a carico del Comune.

Il Dirigente Area

[Handwritten signature]

Parere sulla regolarità contabile (art.49,1°c. e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni.

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

si esprime parere **NON FAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li

Il Dirigente Area.....

PARERE DI CONFORMITA'

[Handwritten signature]

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 4,lett.a) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

FAVOREVOLE.....

NON FAVOREVOLE.....

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]



Proposta da sottoporre al Consiglio Comunale

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.

RICHIAMATO l'art.1, comma 639 della L.147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il vigente regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.69 in data 09.09.2014;

ATTESO che:

- la Tari è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D:P.R. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), comprendono la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'art.1 comma 683 della L.147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO degli atti, allegati e facenti parte integrante e sostanziale della presente, quale validazione del PEF 2020 da parte dell'Ente d'Ambito NA2;

VISTI i commi da 641 a 668 dello stesso articolo concernenti la disciplina della tassa rifiuti (TARI), come modificati dall'art.2 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68, ed in particolare i seguenti commi:

- il comma 650, il quale prevede che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, il quale prevede che il comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158;
- il comma 654, il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per il conferimento in discarica di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio

2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa;

- il comma 655, il quale prevede che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, facenti capo al MIUR (Ministero istruzione Università e ricerca) ed il relativo costo di gestione è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 683, il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale;

DATO atto altresì che sulla scorta del piano finanziario il totale dei costi da coprire con le tariffe della Tari ammonta ad € 11.582.048,00;

PROPONE

Di approvare il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 comportante un costo complessivo di € 11.582.048,00



Il Dirigente dell'Area LL.PP. e Igiene Urbana
Arch. Elena B. Mucерino

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

INDICE

1 Premessa	2
2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Marano di Napoli	
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	3
2.2 Altre informazioni rilevanti.....	4
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento	5
3.1 Dati tecnici e patrimoniali	5
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	5
3.1.2 Dati tecnici e di qualità.....	6
3.1.3 Fonti di finanziamento.....	6
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	7
3.2.1 Dati di conto economico.....	7
3.2.2 Altri elementi.....	9
3.2.3 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia.....	9

1 Premessa

La relazione è elaborata con la finalità di descrivere le caratteristiche e le modalità di conduzione del ciclo integrato dei rifiuti e consentire all'Ente Territorialmente Competente, l'ATO Napoli 2, di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario (PEF) "definitivo" anno 2020.

Sono appresso descritti i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile.

La relazione, inoltre, supporta il PEF relativo alla gestione di competenza dell'Ente, secondo lo schema tipo predisposto dall'ARERA, all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF,

A corredo della presente, poi, è riportata una dichiarazione, predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente che attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal Comune di Marano di Napoli

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Marano di Napoli è un comune di 58.132 abitanti, situato in provincia di Napoli. Il territorio ha un'estensione di circa 15,64 km², su terreno collinoso a un'altitudine media 150 metri s.l.m., e una elevata densità abitativa.

Alla data del 31.12.2019 il numero abitanti è di 58.132 unità, aggregate in 20.151 nuclei familiari, con una media di componenti per famiglia pari a 2.96 unità.

Nella successiva tabella sono riportati i dati relativi alla classificazione delle utenze domestiche e non domestiche:

TIPOLOGIA UTENZA	SUPERFICIE MQ	NUMERO UTENZE
DOMESTICA	2136465	21946
NON DOMESTICA	249066	2696
TOTALI	2.385.531	24.642

Attualmente, il servizio di igiene ambientale viene svolto dalla TEKRA S.R.L. in forza del contratto di affidamento **Rep. 2618 del 09/02/2018.**

Il servizio di raccolta viene svolto con modalità domiciliare sull'intero territorio comunale ed è presente anche un centro di raccolta comunale che costituisce un'importante infrastruttura.

Il servizio viene svolto mediante l'utilizzo dei seguenti automezzi:

- Automezzi satellite per la raccolta porta a porta;
- Automezzo allestito con impianto scarrabile;
- Autocompattatori per il trasporto del rifiuto indifferenziato.

L'Ufficio Ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti e alla liquidazione del canone mensile in favore dei vari operatori. Il servizio di direzione all'esecuzione del contratto viene svolto da un professionista esterno all'ente.

In sintesi, gli elementi dell'attuale modello gestionale ed organizzativo, con particolare riguardo al personale ed ai diversi servizi, sono sinteticamente rappresentati nel prospetto e nelle tabelle che seguono, con indicazione in dettaglio degli enti preposti a ciascun servizio.

SERVIZI	Diretta	Azienda Privata
Raccolta, trasporto RU, smaltimento		X
Raccolta differenziata		X
Cimiteriali		X
Spazzamento manuale e meccanizzato		X
Lavaggio strade		X
Servizio lavaggio Contenitori		X
Servizi speciali aree pubbliche		X
Verde pubblico		X
Rapporti con l'utenza		X
Informazione e sensibilizzazione		X
Servizi a chiamata		X
Servizio Diserbamento		X
Servizio Cestini gettacarte		X
Servizio Pulizia Fontane		X

Nell'ambito dell'attività di igiene urbana, che quotidianamente viene espletata sul territorio comunale, va evidenziata la presenza di alcuni punti del territorio comunale nei quali sono abbandonati i rifiuti in maniera indifferenziata.

Per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti il Comune di Marano di Napoli, oltre ad effettuare il monitoraggio del territorio con l'ausilio della polizia municipale, si è anche dotata di fototrappole in grado di consentire l'identificazione delle persone che effettuano gli sversamenti incontrollati.

2.2 Altre informazioni rilevanti

- ✓ stato giuridico-patrimoniale: sono in corso di esecuzione procedure relative al dissesto finanziario dell'ente;

- ✓ i ricorsi pendenti: attualmente l'Ente non ha giudizi pendenti per decreti
- ✓ non sono presenti sentenze passate in giudicato relative al servizio de quo.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento

Di seguito vengono commentati ed annotati i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel* di raccolta dati.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non sono state poste in essere notevoli variazioni di perimetro (PG), rappresentate dal modello di gestione progettato in sede di affidamento e adottato dal gestore

Di seguito si riporta il calendario di raccolta in vigore:

LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
	 sacco compostabile e biodegradabile e secchio MARRONE e/o carrellato		 sacco compostabile e biodegradabile e secchio MARRONE e/o carrellato			 sacco compostabile e biodegradabile e secchio MARRONE e/o carrellato
		 sacco GENERICO e/o carrellato				
			 sacco GENERICO e/o carrellato			
	 sacco GENERICO TRASPARENTE e/o carrellato			 sacco GENERICO TRASPARENTE e/o carrellato		
	 sacco GENERICO e/o carrellato					
DEPOSITARE I RIFIUTI ALL'ESTERNO DEL PROPRIO CIVICO/CONDOMINIO DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 24.00 DEL GIORNO INDICATO						

ENTE D' AMBITO DI NAPOLI 2
Protocollo Partenza N. 374/2021 del 07-04-2021
Allegato 3 - Copia Documento

LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
Conferire il materiale in sacco compostabile e biodegradabile e SECCHIELLO MARRONE e/o carrellato dalle ore 24.00 alle ore 06.00						
Conferire il materiale in sacco GENERICO e/o carrellato dalle ore 13.00 alle ore 14.00						
Conferire il materiale in sacco GENERICO e/o carrellato dalle ore 21.00 alle ore 24.00						
Conferire il materiale piegato ed impilato dalle ore 13.00 alle ore 14.00						
Conferire il materiale in sacco GENERICO TRASPARENTE e/o carrellato dalle ore 21.00 alle ore 24.00						
Conferire il materiale in sacco GENERICO e/o carrellato dalle ore 13.00 alle ore 14.00						

ENTE D' AMBITO DI NAPOLI 2
 Protocollo Partenza N. 374/2021 del 07-04-2021
 Allegato 3 - Copia Documento

3.1.2 *Dati tecnici e di qualità*

Con la metodologia di raccolta innanzi descritta, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

- ✓ miglioramento della qualità dei servizi resi in favore delle utenze;
- ✓ riduzione dell'errato conferimento dei rifiuti.

3.1.3 *Fonti di finanziamento*

Il Comune di Marano di Napoli rientra in uno dei cinque perimetri gestionali di cui all'art.1 della delibera ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/rif, 1.2, lettera c), ovvero la gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, avendo affidato parte dei servizi descritti al punto 2.1 della presente relazione.

In virtù di quanto sopra, le fonti di finanziamento sono quelle derivanti dal ruolo emesso dall'Ente, distinguendo le utenze domestiche da quelle non domestiche. Nello specifico, attualmente, le fonti che finanziano il costo per la totale copertura del servizio, così come previsto dalla normativa vigente, sono quelle derivanti dalle entrate tariffarie approvate ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale e triennale.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni *a* (2020) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

I dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2*, cioè l'anno 2018, con riferimento ai dati accertati nel Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario dell'anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19 febbraio 2018.

Il PEF 2020 per la determinazione delle entrate/tariffe è stato elaborato riclassificando i dati e inserendo gli stessi in un foglio di calcolo distribuito dalla Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale). Il foglio di calcolo, quindi, per la rendicontazione delle informazioni necessarie alla determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 è composto da un file Excel che contiene n. 9 fogli di lavoro, con un foglio di lavoro finale denominato "ModPEF" in cui sono riepilogati la somma dei costi così inseriti nel foglio di lavoro "SIR in perimetro".

3.2.1 Dati di conto economico

Il Comune di Marano di Napoli ha elaborato il PEF secondo i seguenti criteri:

- 1) inserendo i costi di propria competenza, afferenti, quindi, alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti rientranti nella propria area perimetrale. I dati considerati sono stati inseriti considerando i "costi della produzione", che per l'ente sono equivalenti agli impegni di spesa, effettivamente sostenuti nell'anno 2018 integrati dei costi emergenziali come specificato nella relazione per il superamento del costo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 dell'allegato A (MTR) alla delibera ARERA n.443 del 31.10.2019.

In particolare, prima della compilazione del foglio di lavoro denominato "SIR in perimetro" e, quindi, prima di riclassificare i costi nella componenti "Costi Operativi", che comprendono Costi Operativi di Gestione (CGa) e Costi Comuni (CCa), e Costi d'uso del Capitale (CKa) e

Accantonamenti (Acca), si è operato una ricostruzione di tutti i costi riconosciuti che comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenuti nell'esercizio 2018, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative. Pertanto, anche se nel foglio di calcolo nella versione aggiornata non è più riportato il foglio relativo al conto economico, è utile conoscere che i costi sono così determinabili: voce B6) i costi sostenuti/impegni spesa per l'acquisto dei kit di buste che vengono distribuite agli utenti; nella voce B7) rientrano i costi/impegni spesa direttamente sostenuti dall'ente per lo smaltimento RSU (indifferenziati), per il recupero e lo smaltimento degli ingombranti, per il personale convenzionato per la gestione ed elaborazione delle tariffe e rapporti con gli utenti; nella voce B9) il costo/impegno spesa per il personale direttamente afferente al servizio ed in particolare il personale dell'ufficio tributi direttamente impiegato nella gestione TARI e quello dell'ufficio ambiente; nella voce B10) è stato inserito il FCDE nei limite della percentuale di cui all'art. 14, punto 14.2, del MTR.

Tali costi, quindi, sono stati poi successivamente riclassificati e riportati nel foglio "SIR in perimetro" secondo un'allocatione degli stessi data da una suddivisione per costi operativi e accantonamenti, secondo quanto indicato anche nel "Manuale d'uso del Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti in base alla delibera ARERA n.443/2019 e MTR integrato con delibera ARERA n.238/2020" distribuito sempre dall'IFEL unitamente ai fogli di calcolo;

- 2) I dati considerati, che per l'appunto per l'Ente sono equivalenti alle entrate accertate, sono stati inseriti al netto del contributo provinciale del 5%.

In tal caso, dal momento che il foglio di calcolo non conteneva un'apposita colonna, tutti le voci di entrata sono state inserite nella colonna "CRT – Costi di raccolta e trasporto RSU" ad evidenza del dato contabile accertato nell'esercizio 2018. In ogni caso, anche per tali voci, come per quelle di costo, è stato seguito quanto indicato nel "Manuale d'uso del Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti in base alla delibera ARERA n.443/2019 e MTR integrato con delibera ARERA n.238/2020" distribuito sempre dall'IFEL unitamente ai fogli di calcolo;

- 3) considerando l'IVA indetraibile, poiché la gestione del servizio non riveste carattere commerciale e il ruolo non è caricato dell'imposta sul valore aggiunto. I dati riguardanti l'IVA, dunque, sono stati inseriti nel foglio di lavoro "SIR in perimetro" alla voce "IVA ed altri imposte indetraibili".

Per l'anno 2018, l'ente non ha sostenuto oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e di ARERA.

3.2.2 Altri elementi

Ai fini di una più completa comprensione dei dati del pef grezzo del comune, il foglio di calcolo contiene un foglio di lavoro denominato "Previsionali", compilato secondo le istruzioni contenute al punto 5.4 del "Manuale d'uso del Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti in base alla delibera ARERA n.443/2019 e MTR integrato con delibera ARERA n.238/2020" distribuito sempre dall'IFEL unitamente ai fogli di calcolo.

3.2.3 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Non vi sono stati ricavi CONAI.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 23 DEL 07.04.2021

OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anno 2020 del COMUNE DI MARANO DI NAPOLI secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n.443 del 31.10.2019.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 23 della LR 14/2016 è stato, tra l'altro, costituito l'ATO NA2 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni;
- l'art. 25 della LR 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.5 del 5.12.2019 è stato approvato lo Statuto dell'EdA NA2 ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che "*Fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 14/ 2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli L II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*";
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 13.12.2018 è stato nominato Direttore dell'Ente d'Ambito ATO Na 2 l'ing. Francesco Paolo Buonocore;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 7 del 5.12.2019 è stato approvato il testo definitivo del contratto disciplinante il rapporto di lavoro del Direttore Generale;
- in data 06.12.2019 è stato sottoscritto il contratto tra il Direttore Generale e il Presidente dell'EdA;

Considerato che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 715/2018/R/rif ha avviato il procedimento per

l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

- L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 242/2019 /A tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- L'allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, all' art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- All'Ente Territorialmente Competente sono attribuite le seguenti competenze:
 1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
 3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
 4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
 6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);
- L'EdA Napoli2, Ente Territorialmente Competente (ETC), per il **Comune di Marano di Napoli**, ha acquisito agli atti, da ultimo con nota prot. n. 346/2021 del 29.03.2021 la seguente documentazione:
 - PEF 2017 - delibera di consiglio n.2 del 06.06.2016;
 - PEF 2018 - delibera di consiglio n.37 08.02.2018;
 - PEF 2019 - delibera di consiglio n.28 del 27.03.2019;
 - Relazione di Rendiconto di riscossione TARI;
 - Richieste dati inviata al Gestore;
 - Fabbisogni Standard;
 - Relazione di accompagnamento secondo schema ARERA;
 - PEF grezzo 2020;
 - Dichiarazione veridicità (come da schema ARERA) del Sindaco del Comune;
 - TOOL MTR;

- MUD 2020 PER IL 2019;

Dato atto che:

- con la delibera n.24 del 29.10.2020 con la quale il Consiglio d'Ambito ha incaricato per la procedura di validazione, in attuazione dell'art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019, il Direttore Generale che sulla base della normativa vigente assumerà le pertinenti determinazioni e provvederà a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- con la delibera del Consiglio d'Ambito n.25 del 29.10.2020 con la quale sono stati determinati i parametri /coefficienti di competenza dell'ETC al fine di poter espletare l'attività di competenza;
- con Determina n. 18/2021 stato affidato all'Avv. Mimmo Napoletano, Studio Associato Napoletano, con sede in Napoli, Via G. Porzio, Is. G 8 Centro Direzionale, l'incarico di support alla la validazione della documentazione trasmessa dal **Comune di Marano di Napoli**, ai sensi della delibera ARERA 443/2019 e del D.L. 18/2020, e predisposizione di tutti gli atti previsti;

Preso atto:

- del parere favorevole alla validazione, acquisito al prot. n. 369/2021 del 07.04.2021, espresso dal consulente nominato con determina n. 18/2021;
- della relazione contenente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, allegata alla presente a formarne parte integrante;

Ritenuto pertanto di:

- dover validare per l'anno 2020 il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del **Comune di Marano di Napoli (NA)** comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019;
- dover stabilire che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/20199, la Tariffa complessiva riconosciuta è pari ad € **11.582.048,00**.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 stata verificata la coerenza degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2";
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 /2000 ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso e considerato:

VISTI E RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267 /2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
- lo Statuto dell'EDA NA2;
- il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii;

Alla stregua delle risultanze degli atti richiamati in premessa;

DETERMINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di validare**, per l'anno 2020, il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del **Comune di Marano di Napoli (NA)** comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato I e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019;
2. **di stabilire** che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato I alla Delibera ARERA n. 443/20199, la Tariffa complessiva riconosciuta è pari ad € **11.582.048,00**;
3. **di trasmettere** la presente determinazione al **Comune di Marano di Napoli (NA)** per i successivi adempimenti di competenza;
4. **di trasmettere** all'Autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, come deliberati e trasmessi dal comune, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione arera n.443/2019;
5. **di trasmettere** copia della presente Determinazione al Presidente dell'EdA NA2;
6. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet istituzionale.

Il Direttore Generale
Ing. Francesco Paolo Buonocore

Firmato da: Buonocore Francesco Paolo
Ruolo: Ingegnere
Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Motivo: Direttore Generale EdA NA2
Data: 07/04/2021 16:33:03

OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anno 2020 del **Comune di Marano di Napoli** secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n.443 del 31.10.2019.


PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Tecnica della presente determina.
Frattamaggiore 07.04.2021

Il Responsabile Amministrativo


Avv.to Mario Grimaldi



Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Contabile della presente determina.
Frattamaggiore 07.04.2021

Il Responsabile Finanziario

Avv.to Mario Grimaldi



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

Allegato A

**Relazione di accompagnamento alla Validazione PEF 2020
Comune di Marano di Napoli**

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. **1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. **2.2** La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»
- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021
non
possono

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»

- l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: «**6.1** Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. **6.2** Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. **6.3** La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. **6.4** Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. **6.5** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. **6.6** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che:

- "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente".

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'ultimo considerata di pag.8

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)
pec: atonapoli2@pec.it;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- *peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;*
- il primo ritenuto di pag. 11
 - in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:
 - con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
 - disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
 - precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;
 - l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] **«1.3** *Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. 1.4* *Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».*
 - l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] **«2.3** *Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 2.4* *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».*

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

pec: atonapoli2@pec.it;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - il *coefficiente di recupero di produttività (Xa)*, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)*, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)*, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PGa=0 QLa = 0	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PGa ≤ 3% QLa = 0
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PGa=0 QLa ≤ 2%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PGa ≤ 3% QLa ≤ 2%

- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
 - «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
 - I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)
pec: atonapoli2@pec.it;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
 - gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
 - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
 - le spese di rappresentanza;
- l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (*CGa*) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (*COI*), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
 - l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (*CCa*) prevedendo tra di esse la componente *COAL,a* che includono tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
 - l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (*CKa*);
 - l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
 - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.
 - La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
 - Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
 - Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

pec: atonapoli2@pec.it;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).

- Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
- Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
- Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.
- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*» da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni
c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)
pec: atonapoli2@pec.it;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
- in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL_a include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno *a* è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno *a-2*;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;
- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)
pec: atonapoli2@pec.it;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19 ed in particolare:
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020 componenti aggiuntive di natura previsionale destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, sia per i costi variabili (COVTV,2020) che per i costi fissi. (COVTF,2020) Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto delle fattispecie elencate all'art. 7bis, comma 3, del MTR;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale (COSTV,2020) destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente (RCNDTV) di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;
 - la possibilità per l'ETC di considerare il coefficiente C192020 valorizzandolo nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e soltanto nel caso si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: a) adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; b) prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; c) aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali; d) attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; e) effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti; f) attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate."
 - che per l'anno 2020 il valore percentuale (p) della variazione delle entrate tariffarie MTR 2020 rispetto a quelle MTN 2019 non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)
pec: atonapoli2@pec.it;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- che per l'anno 2020, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio."
- l'art. 3 che stabilisce che nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale $RCNDTV/r'$ e la quota annuale $RCUTV,a$ di cui al comma 2.2 *ter* e la quota annuale $RCUTF,a$ di cui al comma 2.3 *ter*, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR;
- l'art. 4 che fissa le modalità con le quali l'ETC può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente $RCNDTV$, relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

ACCERTATO che

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale.

PRESO ATTO che nell'ATO Napoli 2:

- nei Comuni che lo compongono operano una pluralità di gestori, con alcuni Comuni, la netta minoranza, che svolgono il Servizio r.u. in economia;
- corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:
 - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
 - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

PRESO ATTO che, per effetto dell'art. 57 *bis* del DL n. 124/2019, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 viene inserito il seguente nuovo comma 683-bis: «In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».

VISTO l'art. 107, c. 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce: «4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

VISTO l'art. 138 del D.L.19 maggio 2020, n. 34 che allinea i termini di approvazione delle tariffe TARI a quelle del bilancio di previsione il cui termine di approvazione è fissato entro il 31/07/2020;

VISTA la legge 17 luglio n. 77, che ha convertito con modifiche il DL 19 maggio 2020, n. 34, con la quale il termine di approvazione delle tariffe TARI 2020 da parte dei Consigli Comunali è stato prorogato al 30/09/2020;

VISTO ulteriormente che il termine di approvazione dei bilanci comunali è stato prorogato al 31/10/2020, prorogando allo stesso termine anche l'approvazione della TARI 2020;

CONSIDERATO che

- Il **Comune di Marano di Napoli** ha utilizzato la deroga di cui all'art. 107, c.5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, approvando con delibera del Consiglio Comunale **n. 63 del 17/09/2020 la TARI 2020** riproponendo le tariffe 2019;
- le Amministrazioni comunali che hanno utilizzato la suddetta deroga devono comunque approvare il PEF 2020 entro il 31/12/2020 in applicazione del MTR;
- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
TEK.R.A. S.r.l.	Comune di Marano di Napoli

VISTO che il gestore TEK.R.A. S.r.l., come risulta dalla relazione di accompagnamento, ha trasmesso al **Comune di Marano di Napoli**, la richiesta e sollecitata documentazione:

- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- dichiarazione di veridicità del legale rappresentante;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

VISTO che il **Comune di Marano di Napoli** ha trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2020;
- il PEF grezzo 2020 secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF elaborato sulla seguente proposta di valorizzazione delle seguenti grandezze:

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

$X [0,1\%-0,5\%]$		0,1%
$QL [0\%-2\%]$		0%
$PG [0\%-3\%]$		0%
$C192020 [0\%-3\%]$		0%
$b [0,3 - 0,6]$		0,6
$\omega [0,1 - 0,4]$		0,4
$r [1 - 4]$		4
$\gamma_{1,\alpha}$		-0,28
$\gamma_{2,\alpha}$		-0,13
$\gamma_{3,\alpha}$		-0,3

- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

TENUTO CONTO che per il **Comune di Marano di Napoli** risulta che:

- l'incremento delle entrate tariffarie 2020 rispetto all'anno precedente non potrà superare il valore di seguito riportato:

il valore delle entrate tariffarie 2019 (Told2019) è pari a	€ 11.399.654
dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell'ETC proposti dal Gestore e dal Comune risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2020 rispetto a quelle 2019 è pari a	1,60%
pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2020 non potrà superare l'importo di	€ 11.582.048

- il valore delle entrate tariffarie 2020 calcolato ai sensi del MTR è pari a:

Entrate tariffarie 2020 valore calcolato con MTR		
Gestore	Comune	Totali
€ 6.308.487	€ 5.818.970	€ 12.127.457

- le componenti di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF comunicate dal Comune stesso da valorizzare nel PEF sono pari a zero, come evidenziato nella tabella successiva:

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)
 pec: atonapoli2@pec.it;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

Componente	Importo
$COV^{exp}_{TV,2020}$	-
$COV^{exp}_{TV,2020}$	-
$COS^{exp}_{TV,a}$	-

- Dalla tabella successiva si evidenzia l'assenza della componente a conguaglio dei costi variabili e fissi:

TV_a	Gestore	Comune	Totale
<i>CRT</i>		-	
<i>CTS</i>		-	
<i>CTR</i>		-	
<i>CRD</i>		-	
$CO1^{exp}_{TV,a}$		-	
$b(AR_a)$		-	
$b(1 + \omega_a)AR_{CONALa}$		-	
$(1 + \gamma_a)AR_{TV,a}/r$		-	-
<i>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</i>	-	-	-
ΣTV_a		-	-

TF_a	Gestore	Comune	Totale
<i>CSL</i>	-	-	-
<i>CARC</i>	-	-	-
<i>CGG</i>	-	-	-
<i>CCD</i>	-	-	-
<i>COAL</i>	-	-	-
<i>AMM</i>	-	-	-
Costi d'uso proprietari (11.12)	-	-	-
<i>Acc (Inflazionato)</i>	-	-	-
<i>R (in tariffa)</i>	-	-	-
<i>RLIC</i>	-	-	-
$CO1^{exp}_{TV,a}$	-	-	-
$(1 + \gamma_a)AR_{TV,a}/r$	-	-	-
<i>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</i>	-	-	-
ΣTF_a		€	€

- il valore definitivo delle entrate tariffarie 2020 (Tot. PEF) è conseguentemente pari a:

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)
 pec: atonapoli2@pec.it;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

	Entrate tariffarie 2020		
	Gestore	Comune	Totale PEF
Valori calcolati con MTR	€6.308.487	€ 5.818.970	€ 12.127.457
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	€	€	€ 237.312
valore MTR rimodulato	€	€	€
	TOTALE PEF 2020		€ 11.890.145

PRESO ATTO:

- che le entrate tariffarie 2020 ($\sum T_a$) come sopra determinate registrano una variazione percentuale rispetto a quelle del 2019 pari al valore indicato nella tabella successiva:

il valore delle entrate tariffarie 2019 (T _{old} 2019) è pari a	€ 11.399.654
il valore delle entrate tariffarie 2020 definitive	€ 11.890.145
variazione % (2020 su 2019)	- + 4,3 %

- che pertanto la suddetta variazione risulta rispettosa del limite di crescita del MTR come sopra evidenziato;

DATO CONTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO altresì che:

- si è provveduto all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo si cui all'Appendice 1 del MTR, come modificato dall'Allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 e come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dal totale dei costi del PEF sono state detratte le entrate richiamate all'art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020 secondo gli importi comunicati dal Comune;
- si è provveduto all'analisi della relazione di accompagnamento al PEF 2020 del Comune, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2020 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al **Comune di Marano di Napoli** nell'ammontare complessivo di **euro € 11.582.048,00**.

Avv. **Mimmo Napolitano**

Ing. Francesco Paolo Buonocore

Firmato da: Buonocore Francesco Paolo
 Ruolo: Ingegnere
 Organizzazione: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
 Motivo: Direttore Generale EdA-NA2
 Data: 07/04/2021 13:43:54

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)
 pec: atonapoli2@pec.it

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

PEF 2020

Allegato 1 alla Determinazione n. 02/DRIF/2020

Input dati Ciclo Integrato RU	Input gestori (0) input Price territorialmente competente (1) Costo categoria (2) Data/Mese	Ambito tariffario/Comune di MARANO DI NAPOLI		
		Ciclo Integrato RU	Costi del Comune/1	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani Indifferenziati - CRT	G	1.755.271	-	1.755.271
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	-	2.282.115	2.282.115
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	-	1.181.813	1.181.813
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	1.595.701	-	1.595.701
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - CO ^{IMP} _{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	-	-	-
Fattore di Sharing - b	E	0,3	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	-	-	-
Fattore di Sharing - b(1+w)	E	0,3	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR _{CONAI}	C	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,1	0,1	-
Rateizzazione r	E	4	4	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	E	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	335.097	379.325	714.423
STV ₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	3.686.069	3.793.253	7.479.323
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	1.968.031	-	1.968.031
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	-	169.048	169.048
Costi generali di gestione - CGG	G	102.073	-	102.073
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	1.730.952	1.730.952
Altri costi - COal	G	-	-	-
Costi comuni - CC	G	1.812	-	1.812
Ammortamenti - Amm	C	103.865	125.717	229.582
Accantonamenti - Acc	C	320.279	-	320.279
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{in}	G	33.418	-	33.418
Costi d'uso del capitale - CK	C	353.698	-	353.698
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _F	G	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,1	0,1	-
Rateizzazione r	E	4	4	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _F /r	E	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	196.803	-	196.803
STV ₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	G	2.632.417	2.025.717	4.658.134
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	237.312
STV ₂ = STV ₂ + STF ₂	C	6.308.487	5.818.970	12.127.457
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{IMP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - CO5 ^{IMP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
STV ₃ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	facoltativo	3.686.069	3.793.253	7.479.323
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV ^{IMP} _{TV}	facoltativo	-	-	-
STV ₄ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	2.632.417	2.025.717	4.658.134
STV ₅ = STV ₄ + STF ₅ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo delle componenti di rinvio RCND _{TV})	C	6.308.487	5.818.970	12.127.457
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND _{TV}	facoltativo	-	-	-
STV ₆ = STV ₅ + STF ₆ al netto della componente di rinvio RCND _{TV}				12.127.457
Grandezze fisico-tecniche				
g _{rd}	G	-	-	0%
g _{na2}	G	-	-	0
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G	-	-	0
fabbrile standard C _{std} €/cent/kg	E	-	-	0
costo medio settore C _{ms} €/cent/kg	E	-	-	0
Coefficiente di gradualità				
Valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁	E	-	-	-
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂	E	-	-	-
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃	E	-	-	-
Totale y	C	-	-	-
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	-	-	-
Verifica del limite di crescita				
rp _{1a}	MTR	-	-	-
coefficiente di recupero di produttività - X ₂	E	-	-	-
coeff. per il miglioramento prevista della qualità - Q _{1a}	E	-	-	-
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - P _{1a}	E	-	-	-
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C ₁₉ ppa	facoltativo	-	-	-
Parametro per la determinazione del limite alla crescita della tariffe - p	facoltativo	-	-	-
(1+p)	C	-	-	-
STV ₇	C	-	-	-
STV _{7a} -1	C	-	-	-
STV _{7a} -1	C	-	-	-
STV _{7a} -2	C	-	-	-
STV _{7a} -3	E	-	-	-
STV _{7a} -4	C	-	-	-
STV _{7a} -5	C	-	-	-
STV _{7a} -6	C	-	-	-
STV _{7a} -7	C	-	-	-
STV _{7a} -8	C	-	-	-
STV _{7a} -9	C	-	-	-
STV _{7a} -10	C	-	-	-
STV _{7a} -11	C	-	-	-
STV _{7a} -12	C	-	-	-
STV _{7a} -13	C	-	-	-
STV _{7a} -14	C	-	-	-
STV _{7a} -15	C	-	-	-
STV _{7a} -16	C	-	-	-
STV _{7a} -17	C	-	-	-
STV _{7a} -18	C	-	-	-
STV _{7a} -19	C	-	-	-
STV _{7a} -20	C	-	-	-
STV _{7a} -21	C	-	-	-
STV _{7a} -22	C	-	-	-
STV _{7a} -23	C	-	-	-
STV _{7a} -24	C	-	-	-
STV _{7a} -25	C	-	-	-
STV _{7a} -26	C	-	-	-
STV _{7a} -27	C	-	-	-
STV _{7a} -28	C	-	-	-
STV _{7a} -29	C	-	-	-
STV _{7a} -30	C	-	-	-
STV _{7a} -31	C	-	-	-
STV _{7a} -32	C	-	-	-
STV _{7a} -33	C	-	-	-
STV _{7a} -34	C	-	-	-
STV _{7a} -35	C	-	-	-
STV _{7a} -36	C	-	-	-
STV _{7a} -37	C	-	-	-
STV _{7a} -38	C	-	-	-
STV _{7a} -39	C	-	-	-
STV _{7a} -40	C	-	-	-
STV _{7a} -41	C	-	-	-
STV _{7a} -42	C	-	-	-
STV _{7a} -43	C	-	-	-
STV _{7a} -44	C	-	-	-
STV _{7a} -45	C	-	-	-
STV _{7a} -46	C	-	-	-
STV _{7a} -47	C	-	-	-
STV _{7a} -48	C	-	-	-
STV _{7a} -49	C	-	-	-
STV _{7a} -50	C	-	-	-
STV _{7a} -51	C	-	-	-
STV _{7a} -52	C	-	-	-
STV _{7a} -53	C	-	-	-
STV _{7a} -54	C	-	-	-
STV _{7a} -55	C	-	-	-
STV _{7a} -56	C	-	-	-
STV _{7a} -57	C	-	-	-
STV _{7a} -58	C	-	-	-
STV _{7a} -59	C	-	-	-
STV _{7a} -60	C	-	-	-
STV _{7a} -61	C	-	-	-
STV _{7a} -62	C	-	-	-
STV _{7a} -63	C	-	-	-
STV _{7a} -64	C	-	-	-
STV _{7a} -65	C	-	-	-
STV _{7a} -66	C	-	-	-
STV _{7a} -67	C	-	-	-
STV _{7a} -68	C	-	-	-
STV _{7a} -69	C	-	-	-
STV _{7a} -70	C	-	-	-
STV _{7a} -71	C	-	-	-
STV _{7a} -72	C	-	-	-
STV _{7a} -73	C	-	-	-
STV _{7a} -74	C	-	-	-
STV _{7a} -75	C	-	-	-
STV _{7a} -76	C	-	-	-
STV _{7a} -77	C	-	-	-
STV _{7a} -78	C	-	-	-
STV _{7a} -79	C	-	-	-
STV _{7a} -80	C	-	-	-
STV _{7a} -81	C	-	-	-
STV _{7a} -82	C	-	-	-
STV _{7a} -83	C	-	-	-
STV _{7a} -84	C	-	-	-
STV _{7a} -85	C	-	-	-
STV _{7a} -86	C	-	-	-
STV _{7a} -87	C	-	-	-
STV _{7a} -88	C	-	-	-
STV _{7a} -89	C	-	-	-
STV _{7a} -90	C	-	-	-
STV _{7a} -91	C	-	-	-
STV _{7a} -92	C	-	-	-
STV _{7a} -93	C	-	-	-
STV _{7a} -94	C	-	-	-
STV _{7a} -95	C	-	-	-
STV _{7a} -96	C	-	-	-
STV _{7a} -97	C	-	-	-
STV _{7a} -98	C	-	-	-
STV _{7a} -99	C	-	-	-
STV _{7a} -100	C	-	-	-
STV _{7a} -101	C	-	-	-
STV _{7a} -102	C	-	-	-
STV _{7a} -103	C	-	-	-
STV _{7a} -104	C	-	-	-
STV _{7a} -105	C	-	-	-
STV _{7a} -106	C	-	-	-
STV _{7a} -107	C	-	-	-
STV _{7a} -108	C	-	-	-
STV _{7a} -109	C	-	-	-
STV _{7a} -110	C	-	-	-
STV _{7a} -111	C	-	-	-
STV _{7a} -112	C	-	-	-
STV _{7a} -113	C	-	-	-
STV _{7a} -114	C	-	-	-
STV _{7a} -115	C	-	-	-
STV _{7a} -116	C	-	-	-
STV _{7a} -117	C	-	-	-
STV _{7a} -118	C	-	-	-
STV _{7a} -119	C	-	-	-
STV _{7a} -120	C	-	-	-
STV _{7a} -121	C	-	-	-
STV _{7a} -122	C	-	-	-
STV _{7a} -123	C	-	-	-
STV _{7a} -124	C	-	-	-
STV _{7a} -125	C	-	-	-
STV _{7a} -126	C	-	-	-
STV _{7a} -127	C	-	-	-
STV _{7a} -128	C	-	-	-
STV _{7a} -129	C	-	-	-
STV _{7a} -130	C	-	-	-
STV _{7a} -131	C	-	-	-
STV _{7a} -132	C	-	-	-
STV _{7a} -133	C	-	-	-
STV _{7a} -134	C	-	-	-
STV _{7a} -135	C	-	-	-
STV _{7a} -136	C	-	-	-
STV _{7a} -137	C	-	-	-
STV _{7a} -138	C	-	-	-
STV _{7a} -139	C	-	-	-
STV _{7a} -140	C	-	-	-
STV _{7a} -141	C	-	-	-
STV _{7a} -142	C	-	-	-
STV _{7a} -143	C	-	-	-
STV _{7a} -144	C	-	-	-
STV _{7a} -145	C	-	-	-
STV _{7a} -146	C	-	-	-
STV _{7a} -147	C	-	-	-
STV _{7a} -148	C	-	-	-
STV _{7a} -149	C	-	-	-
STV _{7a} -150	C	-	-	-
STV _{7a} -151	C	-	-	-
STV _{7a} -152	C	-	-	-

SI ATTESTA

Che il presente atto sarà pubblicato a cura del Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio "ON LINE" in data *14.06.2021*



Il Segretario Generale
dott.ssa Paola Pucci
Paola Pucci

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "On LINE" in data.....

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio